

in questo numero

**3 IN PRIMO PIANO**

Il 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri

**6 OPERE PUBBLICHE**

Elenco e tavolo tecnico di soggetti aggregatori di contratti pubblici  
Regole da seguire su procedure negoziate e massimo ribasso  
Pubblicato il nuovo Prezziario Regionale dei lavori pubblici

**10 GIURISPRUDENZA**

Responsabilità dell'appaltatore per errori progettuali nelle opere  
Possibile costruire un camino in aderenza all'abitazione confinante?

**11 AMBIENTE E SICUREZZA**

Preliminare di compravendita di immobile con copertura in eternit  
I requisiti di iscrizione all'albo dei gestori ambientali

**13 NORMATIVA TECNICA**

Nuove norme tecniche verticali di prevenzione incendi nelle scuole  
Aggiornato il Dpr 380/2001 "Testo unico per l'edilizia"  
Nuove disposizioni tecniche su cavi elettrici e trasmissione segnali

**14 VARIE**

Nuovi obblighi nell'attività professionale

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2017

4

## FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<b>presidente</b>	Pietro Zandegiacomo Rizìò (Gorizia)
<b>tesoriere</b>	Umberto Natalucci (Pordenone)
<b>segretario</b>	Mauro Ussai (Gorizia)
<b>consiglieri</b>	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

<b>presidente</b>	Pietro Zandegiacomo Rizìò
<b>segretario</b>	Alberto Pich
<b>tesoriere</b>	Mauro Ussai
<b>consiglieri</b>	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

<b>presidente</b>	Umberto Natalucci
<b>segretario</b>	Anna Fossaluzza
<b>tesoriere</b>	Andrea Trame
<b>cons. anziano</b>	Mario Tedeschi
<b>consiglieri</b>	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

<b>presidente</b>	Salvatore Noè
<b>segretario</b>	Elisabetta Delben
<b>tesoriere</b>	Mario Bucher
<b>consiglieri</b>	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

<b>presidente</b>	Stefano Guatti
<b>segretario</b>	Sonia Giordano
<b>tesoriere</b>	Maurizio Tonutti
<b>consiglieri</b>	Lucia Borgobello Giacomo Borin Marco Bottega (sez. B) Patrizia Dari Canciani Claudio Degano Andrea Della Pietra Matteo Di Bert Ivano Fabbro Luca Grillo Gladys Doris Lizzi Tiziana Zanetti Fabio Zorzini

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Domenico D'Andrea  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
[www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)  
e-mail: [segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it)

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Il 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri

## **Corriamo il rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura e innovativa**

*È questo il tema del 62° congresso nazionale, tenutosi quest'anno a Perugia e Assisi a fine giugno. I lavori si sono dunque imperniati sulle tematiche del rischio professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di gestire il cambiamento del sistema e le relative politiche di prevenzione, il rapporto con le altre professioni, il ruolo della formazione per la categoria e le sfide degli ordini professionali 2.0.*

**N**ella sua relazione il presidente del Consiglio Nazionale ing. Armando Zambrano ha introdotto il tema sottolineando come "...tra le molte definizioni e descrizioni della società contemporanea vi è quella di «società del rischio», in cui l'incertezza condiziona inevitabilmente la vita delle persone e delle comunità. La capacità degli ingegneri di comprendere e governare, attraverso un sistema specifico di conoscenze e competenze, il rischio per una società più sicura e innovativa è appunto il filo conduttore del 62° Congresso nazionale. Comprendere l'entità del rischio, minimizzare il rischio, operare per la sicurezza, studiare e gestire strumenti di prevenzione del rischio, governare situazioni di emergenza, sono modi di affrontare la realtà che fanno parte del bagaglio culturale di un ingegnere. Più in generale, i costanti cambiamenti economici, normativi, tecnologici e culturali spingono la professione ad un continuo mutamento di scenario e generano nuove opportunità che occorre saper cogliere. Occorre interrogarsi, pertanto, se gli ingegneri e gli Ordini sono in grado di correre il rischio legato al cambiamento costante, per governare le criticità e coglierne le opportunità". I lavori congressuali si sono articolati in cinque moduli.

Il primo è stato dedicato alla formazione per la professione, tra criticità e opportunità. È in fase di dibattito, seppure con fasi di accelerazione e di rallentamento, l'istituzione presso gli Atenei italiani, in via sperimentale, di un corso professionalizzante di 3 anni. Ai sensi del DI 42/2016, a partire dal 2021, i periti industriali potranno accedere all'Albo solo se in possesso di laurea triennale. Un percorso in parte simile è stato avviato dal Consiglio nazionale dei geometri, anche se per ora solo come disegno di legge. La crescente attenzione e focalizzazione sui percorsi di laurea cosiddetti professionalizzanti, riapre nuovamente la riflessione sulle prospettive e sull'efficacia delle lauree triennali in ambito ingegneristico, sulla figura dell'ingegnere juniores e sulla spendibilità di tale titolo nel mercato del lavoro.

Il secondo modulo ha affrontato più da vicino le politiche di prevenzione dal rischio, con particolare

riferimento a cultura, normativa, formazione e sussidiarietà. Tra gli argomenti in primo piano il ruolo svolto dalla rete di ingegneri negli eventi sismici 2016 ed in quelli degli ultimi anni. Sono stati esaminati le criticità e gli elementi di forza, il piano di prevenzione sismica, l'apporto delle professioni tecniche e il loro ruolo sussidiario, approfondendo che cosa significhi la prevenzione del rischio sismico per l'ingegneria, come attuare la programmazione ed il controllo per la prevenzione del rischio, considerando che la necessità dell'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dell'intervento preventivo porta a riproporre la necessità, già espressa dalla Rete delle professioni tecniche, di elaborazione un piano nazionale di prevenzione. Sono state ricordate anche le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica al servizio delle strutture per l'emergenza e, sul tema della conservazione dei beni storici e prevenzione sismica, ci si è interrogati su quale sintesi sia possibile tra la cultura del restauro e quella dell'ingegneria delle strutture.

Il terzo modulo ha approfondito le responsabilità e il nuovo protagonismo dei professionisti nella società del rischio e dell'incertezza. La riflessione, in particolare, è stata condotta sul ruolo e sulle responsabilità dei professionisti come attori dello sviluppo sociale ed economico. Molti sono gli ingegneri che operano, anche con ruoli apicali, nella p.a. Quale è tra i professionisti la consapevolezza di essere portatori di competenze utili per lo sviluppo del Paese? A quali limiti e a quali criticità questo ruolo è sottoposto? La parola chiave della discussione, in sostanza, è quella di responsabilità che assume molte sfumature spesso mettendo anche in forte discussione il ruolo dei professionisti. Le competenze tecniche sono sempre più associate, specie dall'opinione pubblica, alla capacità ed all'obbligo (morale) di prevedere eventi complessi e prevenirne gli effetti negativi, come nel caso degli eventi sismici, focalizzando l'attenzione sulle responsabilità dei professionisti stessi. Il concetto di responsabilità non può essere l'unico metro di misura per valutare l'azione dei professionisti in eventi complessi, anche perché è sufficiente verificare l'operato dei tecnici, ed in particolare degli ingegneri, nella gestione della recente lunga sequenza di eventi sismici per verificare

che la logica prevalente è stata quella, per così dire del «win win», in cui tutte le parti in causa hanno cooperato. Cosa significa allora governare il rischio? Perché siamo portati a pensare che eventi naturali imprevedibili possano e debbano essere associati al concetto di rischio zero? Cosa significa società del rischio per un ingegnere, anche alla luce degli eventi sismici più recenti? Tutti interrogativi che affrontano il tema più ampio del ruolo dei professionisti tecnici nella società del rischio.

Il quarto modulo ha riguardato i rischi e le opportunità legate ad una nuova visione dell'organizzazione del lavoro professionale. In un momento in cui torna a crescere il mercato dei servizi di ingegneria e in particolare l'offerta in termini di bandi di gara per i servizi di ingegneria e architettura, la capacità di penetrazione del mercato degli studi professionali tradizionali non cresce. C'è un problema di organizzazione del lavoro e di capacità di presidio del mercato degli studi professionali tradizionali, tutti di ridotte dimensioni. Il che rende necessaria anche un'analisi delle caratteristiche dell'offerta dei servizi di ingegneria e architettura in Italia. Di grande importanza anche chiedersi come armonizzare la salvaguardia del patrimonio di strutture professionali esistenti con irrinunciabili istanze evolutive. Nel corso della

discussione ci si è chiesti, infine, come mai il modello delle società tra professionisti non riesca ad affermarsi.

Il quinto ed ultimo modulo ha esteso e completato le tematiche del precedente affrontando il tema degli Ordini professionali 2.0. I processi di digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, la complessità dei processi in genere, l'aumento del numero degli attori, hanno creato le premesse per nuovi e diversi modi di essere ingegnere e del fare professione. L'università ha colto in pieno questa caratteristica e sta offrendo al mercato numerose opzioni formative sia in fase che di conseguimento della laurea che, soprattutto, in fase post laurea: disaster manager, bim manager, bim coordinator, project manager, construction manager. Gli sbocchi professionali di queste figure affondano le loro radici nell'ampia area delle attività non riservate. Occorre individuare strumenti e politiche utili a riportare i nuovi profili professionali in un alveo meglio regolamentato che non generi una concorrenza lesiva rispetto alla figura dell'ingegnere libero professionista.

Si riporta di seguito il testo della mozione in cui hanno trovato espressione i principali aspetti emersi nei moduli di confronto.

## GLI INGEGNERI ITALIANI, RIUNITI NEL 62° CONGRESSO NAZIONALE IN PERUGIA

### PREMESSO

- che il CNI ha la responsabilità di rappresentare l'Ingegneria nel suo complesso e nei suoi molteplici settori, ruoli e attività;
- che il CNI intende confrontarsi con gli attori politici ed economici del Paese, portando avanti le istanze di innovazione e crescita espresse dagli Ingegneri;
- che la recente congiuntura economica del Paese ha trasformato ed in alcuni casi indebolito gli studi professionali, imponendo un'innovazione sostanziale dell'organizzazione del lavoro professionale;
- che l'insieme degli Ordini territoriali degli Ingegneri deve rafforzare le proprie competenze e rendere più efficiente la propria struttura organizzativa costituendo, ancor più rispetto alla situazione attuale, una rete di servizi utili alla crescita dei professionisti, in tutti i settori e ruoli dell'Ingegneria;
- che gli Ingegneri italiani confermano la volontà di essere parte attiva della modernizzazione del Paese e della crescita economica mettendo a disposizione, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, il proprio ampio bagaglio di competenze, conoscenze tecniche e scientifiche, e le proprie organizzazioni;
- che è precisa volontà della categoria professionale contribuire a ridurre i rischi ambientali, materiali ed immateriali attuando opportuni piani di prevenzione;
- che il CNI ha dato seguito agli impegni ed agli obiettivi esplicitati nella mozione elaborata nel corso del 61° Congresso degli Ordini degli Ingegneri tenutosi a Palermo nel 2016;
- che occorre tenere in dovuto conto le istanze emerse dai delegati degli Ordini territoriali nell'ambito del Precongresso 2017 e l'opportunità di comunicare in modo organico il ruolo che la figura dell'Ingegnere oggi riveste nella società sotto molteplici aspetti, in particolare nel campo dello sviluppo, dell'innovazione e della prevenzione e mitigazione del rischio;
- che occorre riorganizzare il sistema della formazione universitaria nel campo dell'Ingegneria, rendendo più uniformi i corsi di laurea magistrali e definendo la struttura e la funzione delle lauree triennali professionalizzanti;
- che è necessario rendere più efficienti ed efficaci le strutture di intervento nei luoghi colpiti da calamità naturali nelle quali gli Ingegneri ed altri professionisti tecnici operano, nonché ridefinire e rafforzare il ruolo e la struttura degli Ordini territoriali alla luce di una molteplicità di eventi e cambiamenti sociali ed economici intervenuti negli ultimi anni, oltre a quelli legati alla stessa figura professionale dell'Ingegnere, tali da richiedere una maggiore connessione degli Ordini stessi con le dinamiche dei territori in cui essi operano;
- che è necessario proseguire nell'attività a sostegno del percorso di Industria 4.0, anche per un maggiore coinvolgimento degli Ingegneri del settore Industriale e dell'Informazione;



**RICONOSCIUTA**

- l'opportunità che il CNI rappresenti in modo sempre più organico la molteplicità dei settori in cui operano gli Ingegneri ed i nuovi profili professionali che si stanno configurando anche a seguito della digitalizzazione dei processi e delle trasformazioni del mondo del lavoro;
- la necessità di informare in modo compiuto ed efficace gli Iscritti all'Albo in merito agli strumenti giuridici e agli incentivi, di diversa natura, che possono favorire la maggiore efficienza dell'organizzazione del lavoro professionale;
- la necessità che il CNI prosegua nell'azione per la definizione degli standard prestazionali al fine di individuare parametri di riferimento per i compensi dei professionisti;
- la assoluta necessità di procedere, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, alla determinazione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi ed i professionisti, principalmente a tutela dei propri committenti;
- l'importanza di sostenere a tutti i livelli decisionali la piena attuazione del principio di sussidiarietà dei professionisti rispetto all'azione delle Amministrazioni Pubbliche;

**CONSIDERATO**

- che occorre proporre e mettere in campo molteplici strumenti che garantiscano il rilancio del lavoro professionale con forme nuove rispetto al passato, che puntino soprattutto all'aggregazione ed alla costituzione di reti professionali;
- la generale condivisione delle proposte contenute nella Relazione tenuta dal Presidente di apertura del 62° Congresso Nazionale;

**CONSAPEVOLI**

- che i partecipanti al 62° Congresso Nazionale nonché tutti gli Iscritti devono essere protagonisti dell'attuazione dei contenuti della mozione, supportando
- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli Ordini territoriali in ogni attività conseguente;

**IMPEGNANO****il Consiglio Nazionale Ingegneri e il sistema degli Ordini degli Ingegneri territoriali:****1 - Formazione e professione**

- 1.a - a rafforzare l'identità della figura dell'Ingegnere partendo dalla sua ampia formazione universitaria di base, che dovrà tener conto dell'armonia tra i percorsi formativi e le reali esigenze del mercato del lavoro, adattandosi alle sue dinamiche, anche sulla base di una forte sinergia tra Accademia e Consiglio Nazionale;
- 1.b - ad attivarsi presso il Ministero dell'Università e della Ricerca per la centralità del ciclo unico magistrale, a tutela della Società e della formazione dell'Ingegnere;
- 1.c - a predisporre – attraverso e di concerto con il Miur – un percorso specifico formativo prevalentemente accademico che consenta agli attuali Iscritti alla Sezione B dell'Albo, che svolgono attività riservate, di accedere alla Sezione A previo superamento dell'Esame di Stato;
- 1.d - ad operare affinché i corsi di laurea professionalizzanti possano essere una risposta positiva e concreta all'esigenza di nuovi profili professionali preventivamente individuati e connessi anche allo sviluppo e diffusione dei processi digitali, favorendo l'inserimento immediato nel mercato di figure di tipo operativo, anche nel settore delle attività non riservate, e la loro accoglienza in specifiche e dedicate sezioni dell'Albo distinte dall'attuale sezione B, nell'ottica di una generale crescita del sistema ordinistico;
- 1.e - a promuovere, già nell'ambito dei corsi universitari, una migliore conoscenza dell'attività libero - professionale e del sistema ordinistico, che incrementi la cultura della professione libera, attivando sinergie con gli Ordini professionali;
- 1.f - a valorizzare la formazione continua degli Iscritti, anche mediante una verifica dell'attività svolta dai provider;

**2 - Politiche di prevenzione dal rischio: cultura, normativa, formazione, sussidiarietà**

- 2.a - a farsi carico dell'esigenza di una diffusione ampia nella società della cultura e consapevolezza del rischio e della sua prevenzione;
- 2.b - a proseguire l'intensa azione presso le forze di Governo, in sinergia con la Rete delle Professioni Tecniche, affinché un piano a medio-lungo termine di prevenzione e di mitigazione del rischio sismico afferente al patrimonio edilizio venga realmente posto in essere, attuando anche quella politica diagnostica e di conoscenza legata al Fascicolo del Fabbricato;
- 2.c - ad intervenire affinché gli iter procedurali-amministrativi legati agli interventi di prevenzione, mitigazione e di ricostruzione in zone sismiche ed a rischio idro-geologico siano sempre ispirati ai processi di digitalizzazione, per una rapida circolazione delle informazioni e di efficace gestione degli interventi;
- 2.d - a continuare le azioni concretamente già intraprese presso i Ministeri competenti per una nuova cultura normativa, fondata su norme prestazionali cogenti chiare e semplici che, integrate da linee guida e/o norme volontarie, prodotte e pubblicate da enti di normazione nazionali (Uni, Cei), esaltino professionalità, qualità e autonomia delle scelte degli Ingegneri;
- 2.e - a promuovere attivamente la cultura della sicurezza nella gestione e trasmissione delle informazioni, che costituisce oggi una delle minacce più rilevanti per il Paese, promuovendo il ruolo dell'Ingegnere, quale responsabile, anche normativamente, del processo;

- 2.f - attivarsi per la modifica del DPR 75/2013 e per ottenere l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica con lo scopo di una uniformità sul territorio nazionale;

### 3 - Incremento di efficienza e di capacità competitiva degli organismi professionali

- 3.a - a promuovere, presso le forze di Governo, l'adozione di misure di incentivazione economica ed una fiscalità semplificata per le forme di aggregazione tra professionisti, anche sull'esempio delle agevolazioni previste per le *start-up* innovative;
- 3.b - a definire, così come già programmato tramite UNI, gli standard prestazionali degli Ingegneri, anche facendo tesoro delle esperienze e delle metodiche internazionali;
- 3.c - a perseguire, a tutela della committenza, politiche volte alla definizione di corrispettivi di riferimento per le prestazioni rese, partendo da quelli fissati dal DM 140/2012;
- 3.d - a rendere pienamente operativa e maggiormente diffusa tra gli attori pubblici e privati la piattaforma *WORKING*, quale strumento per la connessione tra domanda e offerta e la disseminazione delle informazioni che attivino sempre di più il mercato del lavoro, utilizzando a pieno le possibilità offerte dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cd "jobs-act del lavoro autonomo"), con lo sviluppo delle convenzioni con i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione, come previsto dall'articolo 10, comma 1;
- 3.e - a rilanciare lo strumento delle Società tra Professionisti (StP) eliminando le criticità ed i vincoli normativi e fiscali che ne hanno finora impedito l'adeguata affermazione;
- 3.f - a sviluppare ulteriori modelli organizzativi della professione con caratteristiche multidisciplinari quali nuove forme di società di Ingegneria e coworking, assicurandone il rispetto dei principi deontologici e l'affermazione delle attività concettuali e professionali su quelle prettamente d'impresa;
- 3.g - a promuovere la costituzione di associazioni di rappresentanza della professione svolta in forma organizzata, in particolare societaria;
- 3.h - a promuovere lo sviluppo degli studi professionali mettendo a sistema e utilizzando le esperienze ed i modelli di aggregazione multi e interdisciplinari presenti nel territorio;
- 3.i - a richiedere con forza allo Stato di rafforzare i ruoli tecnici della Pubblica amministrazione, anche alla luce delle innovazioni del processo digitale, operando per il riconoscimento di un ruolo professionale del dipendente pubblico sinergico ad una crescita delle competenze nel confronto continuo con gli Ordini professionali;
- 3.l - a vigilare sul rispetto della normativa delle opere pubbliche e sui ribassi in essa operati, anche mediante la definizione di linee guida per la valutazione dell'anomalia delle offerte nell'affidamento degli incarichi di progettazione;
- 3.m - a perseguire e favorire una maggiore accessibilità ai bandi da parte dei professionisti;

### 4 - Ordini professionali 2.0

- 4.a - ad agire in tutte le sedi istituzionali affinché il DPR 328/2001 venga aggiornato ed emendato, alla luce dell'auspicata introduzione del ciclo unico magistrale nei corsi universitari di Ingegneria e della istituzione delle lauree professionalizzanti;
- 4.b - a implementare e stimolare sempre di più l'attività di impulso e di rete nel territorio da parte degli Ordini professionali, per far sentire con più forza la propria voce;
- 4.c - a promuovere la certificazione delle competenze professionali su base volontaria attraverso l'Agenzia Cert'Ing che dovrà completare il percorso di accreditamento presso Accredia, al fine di valorizzare la figura del professionista e agevolare e favorire le occasioni di sbocchi professionali, anche in ambito sovranazionale;
- 4.d - a sviluppare una Carta dei servizi che garantisca a tutti gli Iscritti uno standard di prestazioni che il sistema ordinistico deve garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale;
- 4.e - ad impegnarsi per una reale e concreta riorganizzazione delle strutture ordinistiche, al fine di assicurare la tutela e la fruizione dei servizi, individuando modalità innovative e condivise tra più soggetti;
- 4.f - a sollecitare gli organismi europei all'approvazione di un'apposita Direttiva per l'Ingegneria, che migliori la libera circolazione all'interno dell'Europa;
- 4.g - a sviluppare sempre più le attività di internazionalizzazione per la nostra professione collaborando con le alte rappresentanze europee e mondiali, al fine di accrescere le opportunità di lavoro per gli Iscritti;
- 4.h - a sviluppare, con l'intera categoria, il principio di sussidiarietà in materia di atti pubblici attribuito alle professioni ordinistiche dall'articolo 5 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cd "jobs-act del lavoro autonomo");
- 4.i - a impegnarsi a diffondere la conoscenza delle nuove Ingegnerie e agire al fine di ampliare l'iscrizione all'albo anche per i dipendenti;
- 4.l - a promuovere una riforma dell'albo dei consulenti tecnici dei tribunali che esalti la professionalità e la specializzazione degli Iscritti assicurando una migliore equità di giudizio nonché un adeguato compenso che contribuisca a promuovere l'efficienza del sistema della giustizia;
- 4.m - a sviluppare un sistema più efficiente di comunicazione agli Iscritti da parte del CNI e gli Ordini, con l'impegno di diffondere ai Colleghi i contenuti del Congresso e della mozione nonché tutte le attività svolte a livello nazionale e territoriale.

# Elenco e tavolo tecnico di soggetti aggregatori di contratti pubblici

**L** art. 9, del Dl 66/2014 (conv. legge 89/2014) prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), dell'elenco dei "soggetti aggregatori", di cui fanno parte:

- Consip S.p.A.;
- una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006;
- altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza.

Quanto a questi ultimi, è previsto (comma 2 dell'art. 9 del Dl 66/2014) che debbano richiedere all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti per l'iscrizione. Inoltre, l'art. 9, comma 2 del Dl 66/2014 prevede che venga istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. L'art. 9 del Dl 66/2014 è stato attuato tramite due distinti provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.2015, i Dpcm del 11 e 14.11.2014.

Il Dpcm 11.11.2014, reca "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi".

## Elenco aggiornato dei soggetti aggregatori

L'ANAC, con la Delibera n. 58 del 22.07.2015, ha reso pubblico l'elenco definitivo dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del Dpcm 11.11.2014 - che ha istituito l'elenco in questione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Dl 66/2014 (legge 89/2014) e ha definito i relativi requisiti per l'iscrizione.

Detto elenco è stato successivamente aggiornato con la Delibera ANAC 10.02.2016, n. 125 (a seguito della cancellazione disposta dalla precedente Delibera 124/2016, con efficacia ex tunc, del Consorzio CEV) e poi con la Delibera ANAC 20.07.2016, n. 784 (per effetto della rinuncia della Provincia di Perugia). Tale Delibera contiene pertanto l'elenco corrente dei soggetti aggregatori, consultabile in allegato. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dpcm 11.11.2014, l'ANAC entro il 30.09.2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.

L'ANAC ha pertanto comunicato, in data 2.08.2017, che i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del suddetto Dpcm che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ovvero i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2 e non iscritti all'elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15.09.2017 per inviare

formale richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione.

## Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione le città metropolitane (istituite ai sensi della legge 56/2014), le province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali (ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del Dlgs 267/2000). I soggetti in questione devono, nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200 milioni di euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50 milioni di euro per ciascun anno (in sede di prima attuazione si guarda al triennio 2011-2013). Tra i requisiti devono esserci il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.

## Il Tavolo tecnico

Come sopra accennato, si prevede (comma 2, terzo periodo, dell'art. 9 del Dl 66/2014) che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (appunto quello in commento) è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative. L'istituzione del Tavolo tecnico è avvenuta con il Dpcm 14.11.2014, recante "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi".

Con riguardo alla composizione, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Dpcm 14.11.2014, il tavolo tecnico è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (cosiddetto "DAG"), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui all'art. 9, comma 1, del Dl 66/2014. Al Tavolo presenziano, inoltre, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI e partecipa un rappresentante dell'ANAC con funzioni di uditore. Con successivo Dpcm 7.03.2016 è stato infine disposto l'inserimento di un rappresentante del Ministero della salute sia al tavolo tecnico di cui sopra sia al comitato guida di cui all'art. 3, comma 1, del Dpcm 14.11.2014.

# Regole da seguire su procedure negoziate e massimo ribasso

I lavori fino al milione di euro potranno essere affidati con procedura negoziata e massimo ribasso. Lo hanno chiarito MIT e Anac.

I dubbi sono sorti a seguito dell'entrata in vigore (20 maggio 2017) del correttivo appalti che ha innalzato da 1 a 2 milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso, ma alle seguenti condizioni:

1. utilizzo di procedure ordinarie;
2. gara da effettuarsi sul progetto esecutivo.

In prima battuta sembrava che anche per i lavori inferiori al milione di euro fosse necessario ricorrere alla procedure ordinarie per affidare col criterio del prezzo. Nell'incertezza, molte amministrazioni hanno deciso di bloccare i piccoli appalti nell'attesa di un chiarimento da parte del MIT.

## Procedura negoziata e massimo ribasso, il parere del MIT

Il MIT ha inviato un quesito all'Anac in cui anticipa la propria interpretazione della norma. Secondo il MIT sarebbe possibile l'assegnazione dei piccoli lavori, anche per le procedure negoziate sotto al milione, secondo il criterio del massimo ribasso. Il Dlgs 56/2017 ha elevato, per i lavori, da 1 milione a 2 milioni di euro la soglia per l'utilizzo del criterio del massimo ribasso, a condizione che l'affidamento dei lavori avvenga con procedura ordinaria e sulla base del progetto esecutivo.

L'articolo 36 comma 2 del Codice appalti disciplina le procedure di scelta del contraente per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, distinte per tipologie e soglie di importo, prevedendo, in particolare:

- alla lettera b) che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro, si possa procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- alla lettera c) che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si possa procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- alla lettera d) che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si proceda mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

Il codice prevede, inoltre, che l'Anac con proprie linee guida stabilisca le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure

di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

L'articolo 95, comma 4, lettera a), disciplina i criteri di aggiudicazione, prevedendo che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo (in deroga al criterio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa "fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo".

Secondo il Ministero, il legislatore con la predetta disciplina ha inteso consentire l'utilizzo del criterio del minor prezzo con contestuale possibilità di utilizzo del metodo anti turbativa, fino alla soglia di 2 milioni di euro, innalzando quella originariamente prevista fino a un milione di euro.

Il rinvio reciproco operato dall'articolo 95, comma 4 e dall'articolo 36, comma 2, lettera d) serve a ribadire che sopra il milione di euro si applicano le procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 59 e seguenti, in quanto l'innalzamento della soglia è stato previsto dal legislatore soltanto per derogare all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell'utilizzo del criterio del minor prezzo, per gli affidamenti ricompresi tra un milione e due milioni di euro.

Ciò è avvalorato anche dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 56/2017 secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36, laddove il riferimento "all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo articolo 36 per gli affidamenti di importo sino ad un milione di euro.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, dunque, che l'articolo 95, comma 4 lettera a), debba essere interpretato nel senso che:

- per i lavori da 40.000 fino a un milione di euro possa applicarsi la procedura negoziata con l'applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo;
- per i lavori da 1 a 2 milioni di euro devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli



articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo.

### Procedura negoziata e massimo ribasso, il parere dell'Anac

Nella risposta inviata al MIT, l'Anac giudica

l'interpretazione mirata a semplificare le assegnazioni da 150.000 euro a 2 milioni di euro come: l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile.

Anche per l'Anac la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente.

## Pubblicato il nuovo Prezziario Regionale dei lavori pubblici

**E'** stato pubblicato il nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. La predisposizione di un prezzario regionale è stata avviata in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici", la quale attribuisce alla Regione funzioni di promozione nella realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale mediante una serie d'attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi, nonché l'organizzazione di un prezzario.

L'edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 del 15.10.2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell'anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette "opere compiute". Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell'applicazione di indici di rivalutazione dei prezzi, differenziati per categorie o articoli. Dall'analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate è maturata, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico a tal fine costituito, la quale ha trovato una prima attuazione con l'edizione 2013 del prezzario.

Il percorso metodologico individuato e avviato può così sintetizzarsi:

- creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica;
- individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee;
- individuazione di una serie di prezzi-campione;
- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;
- rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute;
- progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche.

I prezzi dei lavori e delle opere compiute nella presente edizione, come peraltro già per le edizioni 2013, 2015 e 2016, sono dunque il risultato dell'aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono.

Al fine di perseguire un costante allineamento del documento all'evoluzione tecnica e normativa in atto nel settore, si è provveduto all'aggiornamento delle descrizioni tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e lavorazioni afferenti, in particolare, alle categorie delle opere edili.

La presente edizione, è integrata dall'indicazione della percentuale d'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

Con la medesima generalità n. 819/2015, la Giunta regionale ha preso atto inoltre della necessità di favorire l'adozione del prezzario regionale da parte delle stazioni appaltanti, quale riferimento per la stesura dei progetti di lavori pubblici, nell'ottica di un superamento della molteplicità di listini in uso. Tale indicazione è stata formalizzata nell'ambito delle Direttive regionali vincolanti in materia di LL.PP., emanate il 7.08.2015 e aggiornate il 25.05.2016, alla luce dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l'appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire e/o a realizzare, contiene l'indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci, i valori di prezzo indicati rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per spese generali e utili d'impresa.

Talune variazioni di prezzo, sono invece conseguenti a modifiche delle specifiche tecniche, aggiornamenti delle analisi, rettifiche, ecc.

I costi che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri sono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario -classe 99- impianti e attrezzature per la tutela della salute

e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del Dlgs 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell'opera, ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante;
- costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l'appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell'ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell'allegato XV del Dlgs 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc.). Tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi

nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

L'analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata applicando il costo dei materiali in fornitura a piè d'opera, il costo della manodopera e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali (15%) e dall'utile d'impresa (10%). Per la sola classe 99 (impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere) è stato computato esclusivamente l'onere per spese generali (15%). I costi elementari identificati dalle codifiche iniziali B (noli), C (manodopera - costi orari), Y (materiali a piè d'opera) non comprendono gli oneri per spese generali e l'utile d'impresa, i quali andranno sommati agli stessi nella determinazione analitica del prezzo.

Per la determinazione del costo della mano d'opera, sono state individuate le ore/uomo per l'unità di misura. A tale valore è stato applicato il costo medio desunto dalle tabelle approvate con Decreto direttoriale n. 23/2017 del 3.04.2017 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opere edili e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4.03.2015 per i lavori impiantistici. La presente edizione del prezzario è integrata dall'indicazione della percentuale d'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

## Responsabilità dell'appaltatore per errori progettuali nelle opere

**L**a Cassazione chiarisce che l'impresa è sempre responsabile anche in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori.

Una società committente aveva affidato ad un'impresa i lavori di costruzione di un immobile. Dopo aver riscontrato una serie di vizi delle opere eseguite e ritardi nella consegna, il committente conveniva in giudizio la ditta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di primo grado e in secondo luogo la Corte di Appello rigettavano il ricorso, ritenendo l'impresa non responsabile degli errori commessi in fase esecutiva. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20214/2017 si esprime sul ricorso presentato dal committente. La Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa tra committente ed appaltatore in ordine ai vizi delle opere eseguite per il fatto che tali vizi "dipendono anche dalla direzione dei lavori e/o da

scelte della committenza".

I giudici di Cassazione al contrario ritengono che l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.

La responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato al committente, manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.

Pertanto la Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato accogliendo la tesi della società committente.

# Possibile costruire un camino in aderenza all'abitazione confinante?

In merito alle distanze legali dai confini la Cassazione chiarisce che bisogna sempre garantire ai vicini la sicurezza e la qualità dell'aria.

Il proprietario di un immobile aveva realizzato in corrispondenza del confine della proprietà del vicino un nuovo volume per collocarvi la caldaia del riscaldamento, nonché una canna fumaria esterna. Con la costruzione dei suddetti manufatti erano state violate le distanze legali dai confini, provocando immissioni di fumi ed odori molesti nella proprietà del vicino. Il vicino conveniva in giudizio il proprietario dell'immobile chiedendo di ripristinare lo stato dei luoghi e cessare immediatamente ogni immissione tossica. Il Tribunale si pronunciava a favore della parte attrice, ordinando la rimozione della canna fumaria e la demolizione degli ampliamenti realizzati al locale caldaia. Il proprietario dell'immobile presentava ricorso in appello contro la sentenza di primo grado, ma la Corte territoriale respingeva il gravame. I giudici di secondo grado avevano motivato la sentenza asserendo che nonostante il nuovo PUC del Comune non contemplasse espressamente un regolamento per le canne fumarie, esse potevano essere considerate costruzioni e quindi soggette al rispetto delle distanze legali (art. 873 cc); inoltre non era applicabile il principio di "prevenzione" quando, come nel caso di specie, era prevista una norma di piano regolatore contenente la distanza minima dai confini.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20357/2017 si è espressa sul ricorso presentato dal proprietario dell'immobile. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello, che avrebbe applicato la normativa urbanistica vigente all'epoca dei fatti e non quella, più favorevole, vigente al momento del giudizio.

Gli ermellini hanno ritenuto che, in tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravveniva una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.

Nel momento in cui si è accertato che le norme tecniche di attuazione del PUC, attualmente vigente nel Comune, non contengono una espressa previsione sulla distanza minima delle costruzioni dal confine, risulta fondata la tesi difensiva del ricorrente secondo cui egli avrebbe potuto, in applicazione del principio di "prevenzione temporale", costruire sul confine "in aderenza".

Pertanto, da un punto di vista urbanistico, la Corte di Cassazione si esprime a favore del proprietario dell'immobile, cassando la sentenza d'appello.

I giudici, nonostante abbiano accolto il ricorso, colgono l'occasione per ribadire la necessità di applicazione dell'art. 890 cc, secondo cui bisogna preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. In difetto di una disposizione regolamentare, come nel caso in esame, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata solo ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può evitarsi al pericolo od al danno del fondo vicino. In pratica colui il quale installa una caldaia o costruisce una canna fumaria in aderenza ad un'altra abitazione deve sempre garantire ai vicini la sicurezza e deve assicurarsi che siano rispettati gli standard minimi relativi alla qualità dell'aria.

# Preliminare di compravendita di immobile con copertura in eternit

La vicenda oggetto del giudizio della Cassazione trae origine dal contratto preliminare stipulato nel 2004 con il quale un cittadino promise di vendere un appartamento all'ultimo piano di un edificio e dalla successiva scoperta -da parte dei promissari acquirenti- del fatto che la copertura dell'edificio era realizzata con un materiale in fibrocemento contenente

amianto. A conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del locale Tribunale, rigettò la domanda con la quale i promissari acquirenti ebbero a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore -in relazione al vizio occulto ed essenziale relativo al materiale utilizzato per copertura dell'edificio- e la condanna dello stesso alla restituzione del

doppio della caparra confirmatoria ricevuta. Con l'ordinanza n. 15742/2017 depositata il 23 giugno, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 Cod. Proc. Civ. in relazione alla mancata considerazione della nocività dell'amianto quale nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, la Cassazione osserva che -contrariamente a quanto assumono i ricorrenti- "la Corte territoriale ha tenuto conto della pericolosità dell'amianto in generale (in relazione all'eventualità che, per il cattivo stato di conservazione del materiale, siano rilasciate nell'ambiente fibre che possono essere inalate dall'uomo), ma l'ha esclusa nel caso specifico sulla base dell'accertamento eseguito dall'ARPA, che ha verificato l'assenza di attualità del pericolo (prescrivendo solo il monitoraggio della copertura in eternit), cosicché i giudici di appello legittimamente hanno ritenuto che l'appartamento promesso in vendita fosse attualmente idoneo ai fini abitativi e che la presenza della copertura in amianto non ne diminuiva il valore in misura tale da giustificare la risoluzione del contratto". Anche il secondo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione al disposto degli artt. 1 e 12 legge n. 257 del 1992 e Dm 6.09.1994, per la mancata valutazione della inevitabilità del deterioramento dell'eternit e dei rischi conseguenti) "è infondato, in quanto la legge 27 marzo 1992, n. 257 -posta a tutela dell'ambiente e della salute- ha vietato per il futuro la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni (come quella oggetto di promessa di vendita) già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo

rispetto a tali costruzioni solo l'obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccolato o friabile negli edifici (art. 12) e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiale a condizione che esse si trovino in buono stato manutentivo".

La suprema Corte evidenzia che "la presenza di copertura in eternit nell'edificio di cui fa parte l'immobile promesso in vendita si pone perciò in linea con la normativa vigente, considerato che tale materiale è stato utilizzato legittimamente *ratione temporis* e che l'accertamento eseguito in concreto dall'ARPA ha escluso pericoli attuali per la salute". Il probabile deterioramento del materiale nel corso del tempo "è stato peraltro considerato dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto che lo stesso avrebbe potuto giustificare (in luogo della risoluzione del contratto) una «modesta riduzione del prezzo», nella specie non richiesta dai promissari acquirenti".

Quanto poi al terzo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., relativamente alla mancata ammissione delle prove volte a dimostrare che il promittente venditore conosceva l'esistenza della copertura in eternit e al mancato esperimento di CTU), esso "è inammissibile, in quanto si è ormai formato il giudicato interno -per mancata impugnazione con l'appello- sulla statuizione della sentenza di primo grado che ha escluso la ricorrenza dell'errore riconoscibile e del dolo del promittente venditore, mentre la nomina di CTU -che la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente superflua in presenza degli accertamenti tecnici eseguiti dall'ARPA- rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione".

## I requisiti di iscrizione all'albo dei gestori ambientali

I requisiti di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesti nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecuzione.

Lo afferma un nuovo comunicato del Presidente dell'Autorità anticorruzione che fornisce chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali. "In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali -si legge nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27.07.2017- e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il

requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 Dlgs n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto -e sempre che poi possa essere ottenuto- dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità», l'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione."



# Nuove norme tecniche verticali di prevenzione incendi nelle scuole

**D**al 25 agosto 2017 sono in vigore le nuove regole tecniche verticali in merito alla prevenzione incendi nelle scuole, in alternativa alle specifiche disposizioni di cui al Dm 26 agosto 1992.

Ricordiamo che la scadenza per l'adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogata, è stata fissata dal decreto Milleproroghe 2017 al 31 dicembre 2017.

Al fine di facilitare e rendere meno costosa la messa in sicurezza delle tante scuole ancora non in regola sul fronte antincendi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2017 il decreto 7 agosto 2017 contenente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Le nuove regole tecniche, alternative alle norme di prevenzione incendi già in vigore per le scuole (dm 26 agosto 1992), si basano su un approccio prestazionale e vanno ad aggiungersi come nuovo capitolo (VII), al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Si possono applicare alle scuole di ogni tipologia, ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti (di cui all'allegato I del dpr 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 67), sono compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Non possono essere applicate (ma solo costituire un utile riferimento) per scuole

aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche. Nel caso in cui gli occupanti siano meno di 100, è comunque possibile far riferimento alla nuova norma. Il nuovo decreto contiene modifiche al decreto del 3 agosto 2015; in particolare, nella sezione V "Regole tecniche verticali", è aggiunto il capitolo "Attività scolastiche" contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. Da queste sono esclusi gli asili nido. Il nuovo capitolo è così strutturato: classificazioni, strategia antincendio, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione ed allarme, vani degli ascensori.

Con la nuova norma il progettista ha la possibilità di scegliere tra la nuova normativa prestazionale e la vecchia prescrittiva. Il vantaggio consiste nella possibilità di optare per una strategia di prevenzione e protezione antincendio "su misura"; partendo dalla specifica realtà in cui si trova ad operare il progettista può scegliere, a parità di sicurezza, la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico.

La nuova norma sulle scuole sarà monitorata: entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una decisione riguardo all'eventuale abrogazione delle norme del 1992.

## Aggiornato il Dpr 380/2001 "Testo unico per l'edilizia"

**L**a legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/2017 - legge concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha introdotto una serie di novità anche nel settore dell'edilizia. La legge concorrenza ha aggiornato il testo unico dell'edilizia, con l'aggiunta del comma 5 all'articolo 6, relativo agli interventi di edilizia libera. In particolare è previsto che "Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80". Dunque anche per gli interventi da realizzare in

edilizia libera (senza alcun titolo abilitativo), l'interessato provvede all'aggiornamento degli atti catastali. I precedenti aggiornamenti del testo unico dell'edilizia sono stati:

1. Rev. 2.0 del 6 dicembre 2016: introdotte le modifiche apportate dal Dlgs 222/2016);
2. Rev. 2.1 del 12 dicembre 2016: sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo);
3. Rev. 2.2 del 15 dicembre 2016: sistemati alcuni refusi e migliorata la formattazione del testo);
4. Rev. 2.3 del 9 gennaio 2017: aggiunta nota all'art. 15 - con disposizioni introdotte dal DI 69/2013);
5. Rev. 3.0 del 28 giugno 2017: introdotte modifiche dalla legge 96/2017 di conversione del DI 50/2017).

# Nuove disposizioni tecniche su cavi elettrici e trasmissione segnali

**A** partire dal 1 luglio 2017, dopo un periodo di coesistenza di quasi un anno, il Regolamento Prodotti da Costruzione - Reg. UE 305/2011(CPR), è diventato pienamente operativo in merito alle disposizioni in materia di cavi elettrici, con novità che interesseranno non solo i produttori ma anche gli installatori elettrici. Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, devono essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR. Il regolamento UE 305/2011 sopracitato, riguarda la commercializzazione di tutti i prodotti fabbricati allo scopo essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, come appunto gli stessi cavi. Il regolamento, fissa specifiche condizioni tecniche armonizzate per la libera circolazione dei prodotti e fissa definiti obblighi di legge da rispettare tra cui: le classi di reazione al fuoco; le prestazioni da garantire; le tempistiche di applicazione dello stesso (relativamente ai cavi dal 1 luglio 2017).

## Criteria di classificazione dei cavi

La Commissione Europea, all'interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti), ha deciso di considerare per i cavi il requisito relativo alla Sicurezza in caso di Incendio (Reazione e Resistenza al Fuoco), riconoscendo l'importanza primaria che questa tipologia di prodotti ha in caso di incendio.

Nello specifico i cavi sono classificati in 7 classi di reazione al fuoco Aca; B1ca; B2ca; Cca; Dca; Eca; Fca. Tali classi sono identificate dai caratteri in pedice "ca" (cable, traduzione: cavo) in funzione delle loro prestazioni decrescenti, oltre ad ulteriori parametri quali: acidità (a), opacità dei fumi (s), gocciolamento di particelle incandescenti (d).

A livello nazionale, ed allo scopo di orientare meglio sull'utilizzo dei cavi elettrici, la Norma CEI UNEL 35016 pubblicata dal CEI CT 20 in data 1.09.2016 ha fissato, sulla base delle prescrizioni normative riguardanti le installazioni CENELEC e CEI, quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici, che consentono di rispettare le condizioni di installazione nell'attuale versione della CEI 64-8.

A partire dal 1 luglio 2017, i cavi da installare permanentemente nelle costruzioni, siano essi per

il trasporto di energia o di trasmissione dati e di qualsiasi livello di tensione, devono essere acquistati ed impiegati rispettando la nuova classificazione ed in base al livello di rischio dei diversi ambienti di installazione.

## La nuova versione della CEI 64-8

Si ricorda, inoltre, che dal 1 giugno 2017 è in vigore la nuova Norma CEI 64-8;V4 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua", che aggiorna la Norma CEI 64-8 alle disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011.

La Variante 4 riguarda infatti la scelta dei cavi elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, così come definito all'articolo 2, comma 3, del Regolamento citato. La Norma CEI 64-8;V4 è destinata a sostituire e/o integrare gli articoli 527.1 "Precauzioni da prendere all'interno di un ambiente chiuso", 751.04.2.8 "Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell'incendio" e 751.04.3 "Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2" della Norma CEI 64-8:2012, con validità in parallelo fino al 31 dicembre 2017.

## Impianti in fase di realizzazione o progettati con normativa in scadenza

Per la validità in parallelo è necessario fare riferimento alla nota indicata nella Variante, che recita: "Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1 luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante".

Questi impianti quindi possono essere realizzati e/o completati con i cavi pensati in sede di progettazione. Dal 1 luglio in poi non possono più essere messi sul mercato cavi elettrici e di trasmissione dati non rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e privi di marcatura CE. Per completezza di informazione si segnala che dal 1.07.2017 i cavi non marcati CE in base al Reg. UE 305/2011(CPR) possono comunque essere utilizzati in applicazioni differenti da edifici e opere di ingegneria civile o al di fuori dell'Unione Europea (export).

# Nuovi obblighi nell'attività professionale

Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017.

Di seguito alcune delle principali novità.

## **Preventivo obbligatorio e compensi per le prestazioni professionali**

Si stabilisce che il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale, la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti sul grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale siano messi nel preventivo e che questo debba essere reso in forma scritta o digitale. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

## **Trasparenza professionisti**

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

## **Assicurazione professionale**

Le polizze per assicurazione professionale non devono essere limitate agli incidenti denunciati nel periodo di

validità del contratto. La copertura assicurativa deve coprire richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. La Camera ha esteso il principio alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

## **Società di ingegneria**

Alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative viene estesa la disciplina che ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, le società di ingegneria in questione abbiano i requisiti richiesti dalla legge di stabilità 2012 - legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo per le società tra professionisti (Dm 8 febbraio 2013, n. 34). Per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della 124/2017, le società di ingegneria devono stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile e per garantire che le attività siano svolte da professionisti iscritti agli albi. L'Autorità nazionale Anticorruzione pubblicherà su internet l'elenco delle società.

## **Energia**

Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia. Tra queste la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60). È inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61).

## **LA NUOVA LEGGE SUL LAVORO AUTONOMO E LO SMART WORKING**

Dal 24.06.2017 è in vigore la nuova legge 22.05.2017 sul lavoro autonomo e lo smart working. All'articolo 22, si richiama, per il datore di lavoro, un obbligo specifico riguardo proprio i lavoratori "agili", in particolare all'art.22 viene stabilito che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Si ricorda che il "lavoro agile" (o "smart working") è stato introdotto dalla legge n. 81 del 22.05.2017 (G.U. 13.06.2017) come nuova tipologia contrattuale di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

## FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste  
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia  
info@ordineingegneri.fvg.it  
www.ordineingegneri.fvg.it

### Commissioni

**ambiente** Vito Antonio Ardone  
**formazione** Andrea Della Pietra  
**giovani** Giacomo Borin  
**impianti e certificazione energetica** Paolo Blazic  
**industria** Stefano Lena  
**informatica** Raffaele Perrotta  
**lavori pubblici** Carlo Tosolini  
**protezione civile** Fabio Braccini  
**sezione B** Marco Bottega  
**sicurezza** Anna Fossaluzza  
**strutture** Isaia Clemente  
**urbanistica ed edilizia** Marina Palusa

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)  
www.ordineingegneri.go.it

### orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**ambiente** Emiliano Sandrin  
**formazione** Giorgio Bensa ed Elio Candussi  
**impianti e certificazione energetica** Paolo Blazic e Dennis Tandin  
**informatica** Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin  
**lavori Pubblici** Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero  
**parcelle** Giampietro Calligaro  
**sicurezza** Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto  
**strutture** Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente  
**urbanistica ed edilizia** Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

### orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Paolo Bevilacqua  
**biomedica** Agostino Accardo  
**energia e impianti** Daniele Freno  
**giovani** Samuele Maria Semi  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Alessandra Tocigi  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Simonetta Ravanelli  
**strutture e geotecnica** Salim Fathi  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Giulio Gregori

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

### orari segreteria

lunedì 9.30-12.30  
martedì 16.00-18.00  
mercoledì 9.30-12.30  
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00  
venerdì 9.30-12.30

### commissioni

**acustica** Nino Aprilis  
**ambiente** Erica Blasizza e Andrea Brusadin  
**forense** Erica Blasizza  
**formazione** Nino Aprilis  
**giovani** Sara Stivella  
**impianti** Giuseppe Formaio e Stefano Lena  
**industria** Stefano Lena e Fabio Braccini  
**lavori pubblici** Nino Aprilis e Andrea Brusadin  
**sicurezza** Anna Fossaluzza  
**strutture** Andrea Trame e Fabio Braccini

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

### orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00  
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00  
venerdì 9.00-13.00

### commissioni

**energia e ambiente** Alessandro Tuniz  
**geotecnica e idraulica** Francesco Alessandrini  
**giovani** Lucia Borgobello  
**industria** Pierluigi Mezzini  
**ingegneri dell'informazione** Piero Palumbo  
**ingegneri di sezione B** Doris Guion  
**ingegneria della salute** Massimo D'Antoni  
**ingegneria forense** Giovanni Piccin  
**lavori pubblici** Tommaso Sinisi  
**mista ordine-università** Stefano Barbina  
**parcelle** Claudio Donada  
**sicurezza** Massimo Cislino  
**strutture** Alessandra Gubana  
**territorio, edilizia e mobilità** Antonio Nonino